



## COMUNICATO N. 23/DIV – 15 SETTEMBRE 2022

23/56

### CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

#### GARE DEL 14 SETTEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 14 Settembre 2022

#### 3^ Giornata Andata

##### **GIRONE B**

ANCONA	FIORENZUOLA	2-0
CESENA	TORRES	1-1
GUBBIO	ALESSANDRIA	2-0
IMOLESE	SIENA	0-4
LUCCHESI	PONTEREDERA	1-1
OLBIA	VIS PESARO	0-1
RECANATESE	FERMANA	1-1
REGGIANA	AQUILA MONTEVARCHI	4-0
S. DONATO TAVARNELLE	CARRARESE	1-2
VIRTUS ENTELLA	RIMINI	0-2

##### **GIRONE C**

ACR MESSINA	VITERBESE	1-1
CATANZARO	LATINA	5-0
FIDELIS ANDRIA	AUDACE CERIGNOLA	1-2
FOGGIA	VIRTUS FRANCAVILLA (*)	
GELBISON	POTENZA	1-1
GIUGLIANO	PICERNO (*)	
MONOPOLI	AVELLINO	2-1
MONTEROSI TUSCIA	JUVE STABIA	0-1
PESCARA	CROTONE	0-1
TURRIS	TARANTO	2-1

(\*) post. 15.09.2022

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

## **GARE DEL 14 SETTEMBRE 2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CATANZARO, FIDELIS ANDRIA, POTENZA, PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
  - ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

€ 2000,00

#### **CESENA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Mare, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. fra il 30° ed il 35° minuto del secondo tempo, cinque bottigliette di acqua vuote all'indirizzo del portiere ospite senza colpirlo;
2. fra il 30° ed il 35° minuto del secondo tempo, tre accendini all'interno del terreno di gioco e 2 accendini nel recinto di gioco;
3. due sigarette accese all'indirizzo del portiere ospite mentre si trovava in terra per infortunio all'interno dell'area piccola.

B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:

1. al 29° minuto del primo tempo per tre volte nei confronti di Istituzioni Calcistiche;
2. al 35° minuto del secondo tempo, nei confronti del portiere della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed.).

€ 1000,00

#### **CATANZARO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord Settore 12, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco:

1. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno all'interno del recinto di gioco senza nessuna conseguenza;
2. tre bicchieri da ½ litro vuoti.

B) Per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, all'88° minuto circa della gara, sostato presso l'imbocco del tunnel che immette sul terreno di gioco, senza essere inserite in distinta gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800

**FIDELIS ANDRIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco:

1. Al 38° minuto del secondo tempo, un accendino all'interno del recinto di gioco senza alcuna conseguenza;

2. Al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta da ½ litro semipiena con tappo senza alcuna conseguenza.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 800

**TURRIS** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco:

1. dal settore curva, al 3° minuto, una bottiglietta d'acqua semipiena all'interno del recinto di gioco, dietro la porta, senza colpire alcun calciatore;

2. dal settore Tribuna, al 78° minuto un accendino sul terreno di gioco senza colpire alcun calciatore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.)

€ 500

**ACR MESSINA** per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società e dotata di pass ad essa riconducibile, fatto accesso nell'area spogliatoi prima della gara, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 500

**TORRES** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 92° minuto all'interno del recinto di gioco una bottiglietta d'acqua.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed).

€ 500

**AQUILA MOTEVARCHI** per avere la squadra fatto accesso sul terreno di gioco alle ore 19:16, così provocando il ritardo nell'inizio del secondo tempo della gara di 12 minuti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S. e 54 NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r.c.c., r. proc. fed).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER DIECI GIORNI**

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)

per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi mentre era inibito come da decisione CU/DIV 17/DIV del 12.09.2022.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CAPUANO EZIO (TARANTO)

per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, al triplice fischio entrava sul terreno di gioco e avvicinandosi all'arbitro pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1000 DI AMMENDA**

SIVIGLIA SEBASTIANO (POTENZA)

per aver pronunciato:

1. all'11° minuto del secondo tempo, un'espressione blasfema;
2. al 36° minuto del secondo tempo, un'espressione blasfema per due volte; in entrambe le occasioni mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SANSONETTI MARCO (AQUILA MONTEVARCHI)

per avere fatto accesso all'interno degli spogliatoi prima dell'inizio della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc.fed., r.c.c.).

## **AMMONIZIONE (II INFR)**

ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON)

## **AMMONIZIONE (I INFR)**

MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)

## **PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA**

BRANDINU EMANUELE (OLBIA)

per aver, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva avvicinandosi all'assistente arbitrale per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

## **MEDICI NON ESPULSI**

### **AMMENDA € 500**

MISURACA FERNANDO (TURRIS)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per un tempo sulla panchina principale e per l'altro su quella aggiuntiva in luogo della posizione riservata ai soccorritori.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).

## **COLLABORATORI NON ESPULSI**

### **AMMENDA € 500**

FUNARO MARCO (AVELLINO)

per avere tenuto un comportamento non corretto, per essere entrato fra il primo ed il secondo tempo negli spogliatoi della squadra dell'Avellino senza averne titolo e senza essere inserito nella distinta gara.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1000 DI AMMENDA**

GRAZIANI VITTORIO (GELBISON)

per avere tenuto, al 31° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, con un calcio da tergo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.).

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ALFIERI VINCENZO (RECANATESE)

per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una gomitata sul viso (con il pallone a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli lieve dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LIVIERO MATTEO (TORRES)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

GIANOLA FEDERICO (TORRES)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SEMENZATO DANIEL (VITERBESE)

per aver pronunciato nel medesimo frangente per tre volte un'espressione blasfema mentre usciva dal campo dopo essere stato sostituito.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MANETTA MARCO (TARANTO)

LORA FILIPPO (TORRES)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

NUNZELLA LEONARDO	(ALESSANDRIA)
MARTINA ALESSANDRO	(ANCONA)
MONDONICO DAVIDE	(ANCONA)
NADOR FOLLY STEVEN	(AQUILA MONTEVARCHI)
NEGLIA SAMUELE	(AUDACE CERIGNOLA)
VITALI PABLO	(AUDACE CERIGNOLA)
D'AMBROSIO DARIO	(CARRARESE)
MERCATI ALESSANDRO	(CARRARESE)
HRAIECH SABER	(CESENA)
TRIBUZZI ALESSIO	(CROTONE)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
BOLSIUS DON JOSE' HENRI	(FIDELIS ANDRIA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(FIDELIS ANDRIA)
GILLI MATTEO	(GELBISON)
FRANCOFONTE NICOLO'	(GUBBIO)
ZANINI MATTEO	(IMOLESE)
BAROSI DAVIDE	(JUVE STABIA)
VERSIENTI LEANDRO	(ACR MESSINA)

LA ROSA LUCA  
LAARIBI MOHAMED  
NUNZIATINI FRANCESCO  
ROMANO ANTONIO  
DI PAOLA MANUEL

(OLBIA)  
(POTENZA)  
(SAN DONATO TAVARNELLE)  
(TARANTO)  
(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

NICHETTI MARCO EMILIO  
SINI SIMONE  
SIMONETTI PIER LUIGI  
TOZZUOLO ALESSANDRO  
ACHIK ISMAIL  
BOTTA MANUEL  
DALL'OGGIO JACOPO  
MICOVSCHI CLAUDIU  
PELAGATTI CARLO  
SATALINO GIACOMO  
BRIGHENTI NICOLO'  
CURCIO ALESSIO  
ADAMO EMANUELE PIO  
CIOFI ANDREA  
BONFANTI GIOVANNI  
IZZILLO NICOLAS  
MUTTON CRISTIAN  
GOMEZ GUIDO  
KARGBO AUGUSTUS  
CUPPONE LUIGI  
KRAJA ERDIS  
FISCHNALLER MANUEL  
URSO FRANCESCO  
GANI ELIA  
SANE ADAMA  
VITALE SAMUELE  
BENSAJA NICHOLAS  
BENTIVEGNA ACCURSIO  
CALDORE MARCO  
D'AGOSTINO GIUSEPPE  
RICCI MANUEL  
ROSSETI VALERIO LORENZO  
FRANCO DOMENICO  
TIRITIELLO ANDREA  
ANGILERI ANTONY  
BALDE BALDE IBOURAHIMA  
KONATE AMARA  
MARINO ROBERTO  
BIZZOTTO NICOLA  
STARITA ERNESTO  
VASSALLO FRANCESCO  
GASPERI MATTEO  
BABBI LORENZO  
BELLODI GABRIELE  
CARBONE GIANPAOLO

(ALESSANDRIA)  
(ALESSANDRIA)  
(ANCONA)  
(AQUILA MONTEVARCHI)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(AVELLINO)  
(AVELLINO)  
(CARRARESE)  
(CARRARESE)  
(CATANZARO)  
(CATANZARO)  
(CESENA)  
(CESENA)  
(PONTEDERA)  
(PONTEDERA)  
(PONTEDERA)  
(CROTONE)  
(CROTONE)  
(PESCARA)  
(PESCARA)  
(FERMANA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(FIORENZUOLA)  
(GELBISON)  
(GELBISON)  
(IMOLESE)  
(JUVE STABIA)  
(JUVE STABIA)  
(JUVE STABIA)  
(JUVE STABIA)  
(LATINA)  
(LUCCHESI)  
(LUCCHESI)  
(ACR MESSINA)  
(ACR MESSINA)  
(ACR MESSINA)  
(ACR MESSINA)  
(MONOPOLI)  
(MONOPOLI)  
(MONOPOLI)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(OLBIA)  
(OLBIA)  
(POTENZA)

DEL SOLE FERDINANDO	(POTENZA)
GIRASOLE DOMENICO	(POTENZA)
CARPANI GIANLUCA	(RECANATESE)
FERRANTE EDOARDO	(RECANATESE)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(REGGIANA)
LANINI ERIC	(REGGIANA)
LAZZARINI DAVID	(RIMINI)
PANELLI TOMMASO	(RIMINI)
SERENI MARCELLO	(RIMINI)
GALLIGANI ELIA	(SAN DONATO TAVARNELLE)
SINIEGA GIACOMO	(SAN DONATO TAVARNELLE)
BUGLIO DAVIDE	(SIENA)
FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
ANTONINI LUI MATIAS	(TARANTO)
GUIDA MICHELE	(TARANTO)
LABRIOLA VALERIO	(TARANTO)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
FERRANTE LORENZO	(TORRES)
GIRGI ALESSIO	(TORRES)
PINNA SAMUELE	(TORRES)
LEONETTI VITO	(TURRIS)
MANIERO RICCARDO	(TURRIS)
PERINA PIETRO	(TURRIS)
MERKAJ SILVIO	(VIRTUS ENTELLA)
SADIKI KOSOVAR	(VIRTUS ENTELLA)
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO	(VIS PESARO)
EGHAREVBA DESTINY EFOSA	(VIS PESARO)
GARAU OTTAVIO GABRIEL	(VIS PESARO)
MAROTTA ALESSANDRO	(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 15 Settembre 2022**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli